



Decreto federale

**che approva le decisioni 2009/1 e 2009/2 del 18 dicembre 2009
di emendamento del Protocollo del 1998 alla Convenzione
sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,
relativo agli inquinanti organici persistenti**

del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 2017²,

decreta:

Art. 1

¹ Le decisioni 2009/1 e 2009/2 del 18 dicembre 2009³ di emendamento del Protocollo del 24 giugno 1998⁴ alla Convenzione del 13 novembre 1979⁵ sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti sono approvate.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 16 paragrafo 3 del Protocollo emendato dalla decisione 2009/1, il Consiglio federale formula la dichiarazione seguente:

«In virtù dell'articolo 16 paragrafo 3, la Svizzera approverà gli emendamenti futuri del Protocollo applicando come finora la procedura ordinaria di ratifica».

¹ RS 101
² RU 2017 6449
³ RU 2018 3111
⁴ RS 0.814.325
⁵ RS 0.814.32

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

Referendum

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2018.⁶

26 gennaio 2022

Cancelleria federale

⁶ FF 2018 3111



Protocollo del 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti

RS 0.814.325; RU 2003 4425

Decisione 2009/1 Emendamento del testo e degli allegati I, II, III, IV, VI e VIII del protocollo del 1998 relativo agli inquinanti organici persistenti

Adottata dalle Parti contraenti il 18 dicembre 2009
Approvata dall'Assemblea federale il 15 giugno 2018¹
Accettata con strumento depositato dalla Svizzera il 30 novembre 2018
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 gennaio 2022

Traduzione

Le Parti al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, riunite in occasione della ventisettesima seduta dell'organo esecutivo, decidono di emendare il protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti («protocollo POP») della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, come segue:

Art. 1 Emendamento

A. Art. 1

Il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

- «12. per «fonte fissa nuova» s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una Parte:
- a) del presente protocollo; oppure
 - b) di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra.

¹ RU 2022 37

Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.»

B. Art. 3

1. All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i) e punto iii), del protocollo POP, il testo:

«per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili»

è sostituito dal seguente:

«per i quali le linee guida adottate dalle Parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili».

2. Il punto e virgola alla fine del paragrafo 5, lettera b), punto iv), è sostituito da un punto.

3. Il paragrafo 5, lettera b), punto v), è soppresso.

C. Art. 13

Il testo «Gli allegati V e VII hanno» è sostituito da «L'allegato V ha».

D. Art. 14

1. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle Parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle Parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre Parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5^{bis} e 5^{ter}.»

2. Al paragrafo 4, il testo «agli allegati V e VII» è sostituito da «all'allegato V» e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

3. Al paragrafo 5, il testo «agli allegati V e VII» è soppresso e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

4. Dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5^{bis} Per le Parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5^{ter} sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.

5^{ter}. a) Gli emendamenti agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle Parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui esso viene comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le Parti, l'emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla sottostante lettera b).

- b) Le Parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati da I a IV, VI e VIII lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale Parte.
- c) Qualsiasi emendamento degli allegati da I a IV, VI e VIII non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più Parti:
- i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera b); oppure
 - ii) ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

E. Art. 16

Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 5^{ter}, per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.»

F. Allegato I

1. Nell'elenco, per la sostanza DDT le condizioni (numeri 1 e 2) sull'eliminazione della produzione sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna»; viene inoltre soppreso il testo «salvo quanto precisato nell'allegato II» nelle condizioni di impiego.
2. Nell'elenco, per la sostanza eptacloro, le condizioni d'uso sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna».
3. Nell'elenco, per la sostanza esaclorobenzene, le condizioni di produzione e d'uso sono soppresse e sostituite in entrambi i casi dal termine «Nessuna».
4. Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Esaclorobutadiene CAS: 87-68-3	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Esaclorocicloesani (HCH) CAS: 608-73-1, tra cui lindano CAS: 58-89-9	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna condizione, eccetto per l'isomero gamma dell'HCH (lindano), utilizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica. Questi usi sono oggetto di una nuova valutazione a norma del presente protocollo nel 2012, oppure un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento se quest'ultima data è posteriore.

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Esabromodifeniletere ^a e Eptabromodifeniletere ^a	Produzione Uso	Nessuna 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espire, l'organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.
Tetrabromodifeniletere ^b e Pentabromodifeniletere ^b	Produzione Uso	Nessuna 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espire, l'organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.
Pentaclorobenzene CAS: 608-93-5	Produzione Uso	Nessuna Nessuna
Perfluorottano sulfonato (PFOS)	Produzione	Nessuna, salvo per la produzione per gli impieghi da a) a c) sottoindicati, e da a) a e) nell'allegato II.

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
	Uso	<p>Nessuna, tranne per i seguenti usi e gli usi da a) a e) nell'allegato II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elettroplaccatura al cromo, anodizzazione al cromo e attacco anodico, fino al 2014; b) nichelatura chimica con nichel-politetrafluoretilene, fino al 2014; c) incisione di substrati di plastica prima della loro metallizzazione, fino al 2014; d) schiume antincendio, ma solo se fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009. <p>Per quanto riguarda le schiume antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le Parti si adoperano per eliminare entro il 2014 le schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 e riferiscono sui loro progressi in merito all'organo esecutivo nel 2014; ii) sulla base di quanto riferito dalle Parti e del punto i), nel 2015 l'organo esecutivo valuta se l'uso di schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 dovrà essere assoggettato a restrizioni supplementari.

5. Nell'elenco, la sostanza PCB è soppressa e sostituita da:

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
Bifenili policlorurati (PCB) ^d	Produzione Uso	<p>Nessuna Nessuna. Per quanto riguarda i PCB in uso entro la data di attuazione, ciascuna Parte deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impegnarsi con più forza per: <ul style="list-style-type: none"> a) l'eliminazione dell'uso dei PCB individuabili nelle apparecchiature (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi residui) che contengono volumi di PCB superiori a 5 dm³ e in concentrazione uguale o superiore allo 0,05 %, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2010 (o il 31 dicembre 2015 per i Paesi con economie in transizione); b) la distruzione o la decontaminazione attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente <ul style="list-style-type: none"> di tutti i PCB liquidi di cui alla lettera a) e degli altri PCB liquidi non contenenti più dello 0,005 % in peso di PCB e non in apparecchiature, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2015 (o il 31 dicembre 2020 per i Paesi con economie in transizione); – tutti i PCB liquidi di cui al punto 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2029;

Materia	Regime di applicazione	
	Porre fine alla	Condizioni
		<p>c) la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera a), attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente.</p> <p>2. adoperarsi per,</p> <p>a) individuare e rimuovere dalla circolazione apparecchiature (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm³, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;</p> <p>b) individuare altri articoli contenenti più dello 0,005 % di PCB (ad es. guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e gestirli conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3.</p> <p>3. assicurare che le apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a), e 2, lettera a), non siano esportate o importate per fini diversi da quello di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente.</p> <p>4. Promuovere le seguenti iniziative per controllare l'uso dei PCB e ridurre le esposizioni e i rischi:</p> <p>a) limitare l'uso dei PCB alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;</p> <p>b) evitare l'uso di PCB in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi.</p> <p>In caso di uso di PCB in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere regolarmente ispezioni delle apparecchiature per individuare eventuali perdite.</p>

6. La nota a in calce all'allegato I è soppressa.

7. Alla fine dell'allegato I sono aggiunte le seguenti note in calce:

- a Per «esabromodifenil etero e eptabromodifenil etero» si intende 2,2',4,4',5,5'- esabromodifenil etero (BDE-153, n. CAS: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'- esabromodifenil etero (BDE-154, n. CAS: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 eptabromodifenil etero (BDE-175, n. CAS: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6- eptabromodifenil etero (BDE-183, n. CAS: 207122-16-5) ed altri esa- ed eptabromodifenil eteri presenti nelle forme commerciali di ottabromodifenil etero.
- b Per «tetrabromodifenil etero e pentabromodifenil etero» si intende 2,2',4,4'-tetrabromodifenil etero (BDE-47, n. CAS: 40088-47-9) e 2,2',4,4',5-pentabromodifenil etero (BDE-99, n. CAS: 32534-81-9) ed altri tetra- e pentabromodifenil eteri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifenil etero.
- c Per «perfluorottano sulfonato (PFOS)» si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare $C_8F_{17}SO_2X$, dove $X = OH$, sale metallico, alogenuro, ammido o altri derivati compresi i polimeri.
- d Per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci.

G. Allegato II

- Nell'elenco, sono sopresse le sostanze DDT, HCH e PCB nella tabella che figura dopo il primo paragrafo dell'allegato II.
- Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

Sostanza	Dispositivi di attuazione	
	Usi limitati	Condizioni
Perfluorottano sulfonato (PFOS) ^a	a) Rivestimenti fotoresistenti o antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa; c) trattamenti antiappannanti per cromatura dura (VI) a carattere non decorativo ed agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura; d) fluidi idraulici per l'aviazione; e) determinati dispositivi medici (ad esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretile (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD).	Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.
^a Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare $C_8F_{17}SO_2X$, dove $X = OH$, sale metallico, alogenuro, ammido o altri derivati compresi i polimeri.		

H. Allegato III

1. Il testo sotto il titolo «Anno di riferimento» per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato III è soppresso e sostituito dal seguente:

«1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.»

2. Nell'elenco, per la sostanza esaclorobenzene, sotto il nome della sostanza è aggiunto il seguente testo: «CAS: 118-74-1»

3. Nell'elenco è aggiunta la sostanza PCB attraverso l'inserimento di una riga alla fine della tabella:

Materia	Anno di riferimento
PCB ^c	2005; oppure un altro anno a scelta, dal 1995 al 2010 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno a scelta, tra il 1995 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Dopo la nota in calce b è aggiunta un'altra nota, come segue:

^c Bifenili policlorurati (PCB), quali definiti nell'allegato I, se prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche.

I. Allegato IV

1. Al punto 2, all'interno della parentesi, il termine «e» è soppresso e il testo «, e per un determinato tenore di ossigeno» è aggiunto alla fine.

2. Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di funzionamento. Per le operazioni a processo discontinuo, i valori limite si riferiscono a livelli medi registrati nel corso dell'intero processo discontinuo – tra cui, ad esempio, il preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento.»

3. Al paragrafo 4, dopo il termine «norme» è aggiunto «applicabili», e prima dei termini «dal Comitato» è inserito «, ad esempio,».

4. Il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«6. Le emissioni di PCDD/F sono indicate in equivalenti tossici totali (TEQ)². I valori del fattore di equivalenza tossica da utilizzare ai fini del presente protocollo sono conformi alle norme internazionali applicabili, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per PCDD/F per i mammiferi, adottati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità.»

5. Il paragrafo 7 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«7. I valori limite seguenti, che si riferiscono a una concentrazione dell'11 % di O₂ nei gas di scarico, si applicano ai seguenti tipi di inceneritore:

rifiuti solidi urbani (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 3 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

0,1 ngTEQ/m³

rifiuti solidi sanitari (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m³

rifiuti pericolosi (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova: 0,1 ng TEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,2 ng TEQ/m³

rifiuti industriali non pericolosi^{3,4}

fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m³

fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m³»

6. Dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

«8. Il valore limite seguente, che si riferisce a una concentrazione del 16 % di O₂ nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di impianti di agglomerazione:

0,5 ng TEQ/m³

² L'equivalente di tossicità (EQT) è definito sotto il profilo operativo dalla somma dei prodotti della concentrazione di ogni composto moltiplicata per il valore del suo fattore di tossicità equivalente ed è una stima dell'attività totale della miscela assimilabile a quella della 2,3,7,8-TCDD. L'equivalente di tossicità era in precedenza designato dall'abbreviazione ET.

³ Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall'attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa.

⁴ I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell'energia.

9. Il valore limite seguente, che si riferisce alla concentrazione effettiva di O₂ nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di fonti:

produzione secondaria di acciaio – forno ad arco elettrico con una capacità di produzione superiore a 2,5 t/ora di acciaio fuso per ulteriori lavorazioni:

0,5 ng TEQ/m³»

J. Allegato VI

1. Il testo esistente dell'allegato diventa punto 1.
2. Alla lettera a), dopo i termini «del presente protocollo» è aggiunto «per una Parte».
3. Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b. per le fonti fisse esistenti:

- i) otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una Parte; se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale, oppure
- ii) fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una Parte, se questa è un Paese con un'economia in transizione.»

4. Alla fine dell'allegato è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:

«2. Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili che sono stati aggiornati o introdotti a seguito dell'emendamento del presente protocollo sono le seguenti:

- a) per fonti fisse nuove, due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per la Parte interessata;
- b) per le fonti fisse esistenti:
 - i) otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una Parte, oppure
 - ii) fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento rilevante per una Parte, se questa è un Paese con un'economia in transizione.»

K. Allegato VIII

1. Nella seconda frase della parte I, prima dei termini «all'allegato V» è inserito «ai documenti di orientamento di cui».
2. La descrizione della categoria 1 nella tabella della parte II è soppressa e sostituita dal seguente testo: «Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione.»

3. Le seguenti nuove categorie sono aggiunte nella tabella della parte II:

Categoria	Descrizione della categoria
13	Processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile.
14	Processi termici nell'industria metallurgica, metodi a base di cloro.

Art. 2 Rapporto con il protocollo POP

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di accettazione del presente emendamento senza aver precedentemente, o simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione al protocollo POP.

Art. 3 Entrata in vigore

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo POP, il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle Parti al protocollo POP hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il depositario.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti il protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di accettazione.

Dichiarazione

Svizzera

Nel depositare il suo strumento di accettazione, la Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 3, la Svizzera approverà gli emendamenti futuri del Protocollo applicando come finora la procedura ordinaria di ratifica.



Scambio di note del 19 maggio 2022

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento
del regolamento (UE) 2022/585 che modifica il regolamento
(UE) n. 514/2014

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 19 maggio 2022

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, il 19 maggio 2022

Segretario generale
del Consiglio dell'Unione europea
Direzione generale
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 22 aprile 2022, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione)¹, del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

RS 0.362.381.006

¹ RS 0.362.31

Documento del Consiglio: PE-CONS 11/22

Data di adozione: 6 aprile 2022»²

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2022 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

² Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, versione della GU L 112 dell'11.4.2022, pag. 1.



Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

Modifica del 22 giugno 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sul controllo degli stupefacenti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 18^f capoversi 3 e 4 nonché 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti (LStup),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 16 capoverso 1 lettera e, 53 capoverso 1, 65 capoverso 2 e 66 capoverso 2 lettera e nonché i titoli del capitolo 4 e della sezione 3 del capitolo 4, «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».

Art. 5, rubrica e cpv. 3

Autorizzazioni d'esercizio

³ L'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate degli elenchi a, b ed f è rilasciata da Swissmedic.

Art. 6a Autorizzazione per una singola coltivazione

L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata da Swissmedic.

¹ RS 812.121.1

² RS 812.121

*Titolo prima dell'art. 11***Capitolo 2: Autorizzazioni d'esercizio****Sezione 1: Disposizioni generali***Art. 11* Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi intende fabbricare, procurarsi, mediare, importare, esportare e dispensare sostanze controllate, eccettuati i coadiuvanti chimici, o farne commercio, necessita di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

² Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita di un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.

³ Oltre all'autorizzazione all'esercizio della professione, gli operatori sanitari non necessitano di un'ulteriore autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

⁴ Per l'intermediazione occasionale di medicinali contenenti sostanze controllate le farmacie non necessitano di un'autorizzazione d'esercizio di Swissmedic per l'impiego di sostanze controllate. Se vengono effettuate più di nove intermediazioni per anno civile, è necessaria un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e 1^{bis}

¹ Un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:

^{1bis} Un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:

- a. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1; e
- b. dimostra che sono state adottate misure per:
 1. garantire una protezione sufficiente contro il furto, e
 2. impedire l'uso delle piante o dei funghi per altri scopi.

Art. 13 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il responsabile della coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può possedere anche un diploma universitario o di scuola universitaria professionale nei settori delle scienze agrarie, ambientali o forestali.

*Art. 14**Abrogato*

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La domanda relativa all'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate deve contenere le seguenti informazioni:

Art. 16, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2

Effetto delle autorizzazioni d'esercizio

¹ L'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate autorizza il relativo titolare a dispensare e mediare sostanze controllate destinate:

² L'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate autorizza il relativo titolare:

- a. all'acquisizione di sementi e piante necessari alla coltivazione;
- b. alla dispensazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate al mandante nominato nel contratto di fornitura.

Art. 17 Portata

¹ L'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è intestata al richiedente e al responsabile.

² È valida per le singole sostanze controllate o per gli elenchi di cui all'articolo 3 riportati nell'autorizzazione.

Art. 18 cpv. 1 e 3

¹ Un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è valida al massimo cinque anni.

³ Prima del rilascio o prima del rinnovo di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può essere effettuata un'ispezione.

Art. 19 Comunicazione di modifiche

¹ Il titolare di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate comunica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni d'autorizzazione.

² Se l'impresa cessa l'attività commerciale o se ne presume la cessazione, il responsabile deve comunicarlo senza indugio a Swissmedic.

Art. 20 Revoca

¹ L'autorità competente revoca l'autorizzazione:

- a. se il titolare dell'autorizzazione o il responsabile contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza a disposizioni della LStup o della legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici (LATER);
- b. su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

² Può revocare l'autorizzazione:

- a. conformemente agli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup; o
- b. qualora le attività autorizzate non siano state esercitate per più di 24 mesi.

Art. 22 Sospensione

¹ In caso di inchieste in corso contro un richiedente a causa di infrazioni alla LStup o alla LATER⁴, Swissmedic o l'autorità competente può sospendere la procedura d'autorizzazione o le autorizzazioni esistenti fino alla decisione conclusiva.

² Se contro un responsabile è in corso un procedimento penale per infrazioni alla LStup o alla LATER, Swissmedic o l'autorità competente può sospendere la procedura d'autorizzazione o le autorizzazioni esistenti.

Titolo dopo l'art. 22

Capitolo 2a: Autorizzazione per una singola coltivazione

Inserire gli art. 22a–22g prima del titolo del capitolo 3

Art. 22a Obbligo d'autorizzazione

Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita per ogni coltivazione di un'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22b Condizione per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:

- a. dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
- b. prova che, nel caso di una coltivazione per scopi medici, esiste un sistema che consente la tracciabilità delle sostanze dispensate e la garanzia della qualità;
e
- c. presenta un contratto di fornitura scritto con un acquirente titolare di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

³ RS 812.21

⁴ RS 812.21

² Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sul quantitativo della coltivazione nonché prevedere l'obbligo per il mandante di riprendere l'intero raccolto del richiedente.

Art. 22c Domanda

¹ La domanda relativa all'autorizzazione per una singola coltivazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. il nome e il cognome o la denominazione del titolare dell'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
- b. il genere della coltivazione;
- c. la varietà da coltivare;
- d. l'ubicazione esatta e le dimensioni dell'area coltivata;
- e. la resa prevista.

² Swissmedic mette a disposizione i moduli di domanda d'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22d Portata

L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata per una sola coltivazione e al massimo per un anno.

Art. 22e Obblighi di notifica

¹ Il titolare di un'autorizzazione per una singola coltivazione notifica a Swissmedic, ogni volta entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, i seguenti dati:

- a. l'inizio della coltivazione;
- b. gli eventi che hanno ripercussioni sulla resa prevista;
- c. per quanto concerne il raccolto o il raccolto parziale: la data del raccolto, il quantitativo raccolto e il quantitativo rimanente previsto;
- d. la data della dispensazione all'acquirente, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo nonché il quantitativo dispensato.

² Qualora non sia stata eseguita alcuna coltivazione, il titolare dell'autorizzazione per una singola coltivazione è tenuto a notificarlo a Swissmedic entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della validità dell'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22f Trasferibilità

L'autorizzazione per una singola coltivazione non è trasferibile.

Art. 22g Sospensione

La sospensione dell'autorizzazione per una singola coltivazione è retta dall'articolo 22.

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, 1^{bis} e 2, frase introduttiva

¹ Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:

- d. un'autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell'articolo 4 LStup e dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza;

^{1bis} L'importazione di sementi e piante per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata, se il richiedente dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la loro coltivazione.

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 29 Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione

L'autorizzazione d'importazione unica è valida al massimo quattro mesi, mentre l'autorizzazione generale d'importazione al massimo sino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 41 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I viaggiatori malati provenienti da Stati vincolati da uno degli Accordi di associazione a Schengen possono importare in Svizzera senza autorizzazione d'importazione i medicinali contenenti sostanze controllate necessari al massimo per 30 giorni di cura, a condizione che dispongano di un'attestazione secondo l'allegato 2. Gli Accordi di associazione a Schengen sono riportati nell'allegato 1.

Art. 44 cpv. 1

¹ I medici, i dentisti e i veterinari che esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi medicinali contenenti sostanze controllate presso una farmacia oppure presso persone e imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate. L'articolo 11 capoverso 4 si applica all'intermediazione occasionale di medicinali contenenti sostanze controllate.

Art. 51 cpv. 1

¹ I farmacisti responsabili di una farmacia o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso persone o imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate e unicamente mediante un'ordinazione scritta.

Art. 57 cpv. 1 lett. a

¹ La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata:

- a. coltivazione di sostanze controllate:
 1. genere della coltivazione,
 2. varietà coltivata,
 3. specie delle sostanze coltivate,
 4. ubicazione esatta e dimensioni dell'area coltivata,
 5. semina,
 6. cura,
 7. data del raccolto,
 8. resa,
 9. perdite,
 10. eliminazione,
 11. genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta,
 12. acquirente;

Art. 58 cpv. 1

¹ La contabilità dev'essere chiusa a fine anno e presentata a Swissmedic entro un mese mediante il sistema di notifica messo a disposizione da quest'ultimo.

Art. 60 cpv. 3

³ Le rispeditizioni di sostanze controllate da parte di operatori sanitari, farmacie, ospedali, istituti scientifici e autorità cantonali e comunali a una persona o a un'impresa conformemente all'articolo 4 LStup devono essere notificate a Swissmedic dal destinatario delle sostanze controllate.

Titolo dopo l'art. 65

Sezione 3: Sistema di informazioni sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

Inserire gli art. 65a–65f prima del titolo del capitolo 7

Art. 65a Pseudonimizzazione

¹ I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS per pseudonimizzare i dati dei pazienti.

² Per ogni numero AVS è generato sempre lo stesso pseudonimo per mezzo di una procedura di codifica a senso unico.

³ Il numero AVS può essere trattato in associazione al numero AVS pseudonimizzato (codice del paziente) soltanto dal medico curante secondo il capoverso 1.

Art. 65b Registrazione dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

¹ L'UFSP gestisce un sistema di informazioni elettronico per la registrazione dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) secondo l'articolo 8b LStup.

² I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa devono registrare i seguenti dati nel sistema di informazioni secondo l'articolo 18f LStup:

- a. dati relativi alla persona trattata:
 1. codice del paziente,
 2. anno di nascita,
 3. sesso,
 4. peso,
 5. Cantone di domicilio;
- b. dati relativi al medico curante:
 1. nome e cognome,
 2. indirizzo,
 3. titolo federale di perfezionamento;
- c. dati relativi al trattamento:
 1. data della prescrizione,
 2. trattamento precedente con medicinali a base di canapa e relativa durata,
 3. indicazione: diagnosi e sintomi,
 4. diagnosi secondarie rilevanti per il trattamento,
 5. medicamento a base di canapa: denominazione del preparato, della forma farmaceutica, del tenore totale di THC e CBD e del dosaggio,
 6. terapia concomitante rilevante per i sintomi: denominazione del preparato e del dosaggio,
 7. effetti,
 8. effetti collaterali del trattamento,
 9. variazioni dei sintomi in conseguenza del trattamento,
 10. fine del trattamento: data e motivo.

³ Devono registrare i dati immediatamente dopo:

- a. la prima prescrizione;
- b. il primo e il secondo anno di trattamento; e
- c. la fine del trattamento, se avviene prima dello scadere del secondo anno.

Art. 65c Responsabilità del sistema

L'UFSP è responsabile del sistema di informazioni.

Art. 65d Diritti di accesso dei medici che trattano persone con medicinali a base di canapa

I medici autorizzati all'accesso possono consultare, modificare e cancellare i dati da loro registrati.

Art. 65e Conservazione dei dati

¹ I dati sono conservati nel sistema di informazioni per al massimo dieci anni dalla loro registrazione.

² L'archiviazione è retta dalla legislazione federale in materia di archiviazione.

Art. 65f Analisi statistiche

¹ Annualmente l'UFSP pubblica analisi e quadri statistici, segnatamente in merito all'indicazione nonché agli effetti e agli effetti collaterali dei trattamenti medici con medicinali a base di canapa.

² Nel sistema di informazioni, le autorità d'esecuzione cantonali e i medici coinvolti nei trattamenti possono avere accesso ad analisi statistiche anonimizzate rilevanti per il loro specifico ambito di compiti.

³ Su richiesta, l'UFSP può mettere a disposizione di istituti di ricerca scientificamente qualificati analisi o dati anonimizzati per scopi di ricerca.

Art. 66 cpv. 3

³ In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi medici esso assume nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all'articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 1961⁵ sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

Art. 72 cpv. 2

² In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi non medici esso assume nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all'articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 1961⁶ sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

⁵ RS 0.812.121

⁶ RS 0.812.121

Art. 75 cpv. 1

¹ L'autorità cantonale competente trasmette a Swissmedic i dati completi di tutti gli operatori sanitari, ospedali e istituti scientifici autorizzati a procurarsi, depositare, prescrivere, usare o dispensare sostanze controllate. I medici autorizzati a dispensare direttamente medicinali sono designati in modo speciale.

*Titolo dopo l'art. 79***Sezione 4a: Trattamento dei dati**

Inserire gli art. 79a e 79b prima del titolo della sezione 5

Art. 79a Trattamento dei dati

¹ Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali dei richiedenti e dei titolari di autorizzazioni:

- a. dati relativi all'identità;
- b. dati relativi a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale;
- c. dati relativi alle iscrizioni nel registro di commercio;
- d. dati relativi a procedimenti penali;
- e. dati relativi a procedimenti di esecuzione;
- f. dati relativi alla formazione professionale e alla qualifica.

² Ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8 capoversi 5–8 LStup, l'UFSP può inoltre trattare i seguenti dati personali:

- a. dati dei pazienti relativi:
 1. all'identità,
 2. alla cartella clinica rilevanti ai fini della valutazione dell'applicazione medica limitata di stupefacenti vietati;
- b. dati dei medici curanti relativi:
 1. all'identità,
 2. al perfezionamento.

³ L'UFSP e Swissmedic assicurano che abbiano accesso ai dati di cui ai capoversi 1 e 2 solo le persone incaricate di trattare le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup.

Art. 79b Conservazione dei dati di cui all'articolo 79a

¹ I dati di cui all'articolo 79a sono conservati in un sistema di gestione elettronica degli affari per al massimo dieci anni dalla loro registrazione.

² L'archiviazione è retta dalla legislazione federale in materia di archiviazione.

Art. 80 cpv. 1

¹ Gli emolumenti riscossi da Swissmedic sono disciplinati nell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 14 settembre 2018⁷ sui suoi emolumenti.

Art. 88a Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2022

Le autorizzazioni eccezionali dell'UFSP per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti con effetti del tipo della canapa per scopi medici secondo la versione vigente dell'articolo 8 capoverso 5 LStup rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia al massimo per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2022.

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 1
(art. 41 cpv. 1^{bis} e 42 cpv. 2)

² L'allegato 2 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 2
(art. 41 cpv. 1^{bis} e 42 cpv. 6)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 812.214.5



Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

Modifica del 22 giugno 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sul controllo degli stupefacenti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 18^f capoversi 3 e 4 nonché 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti (LStup),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 16 capoverso 1 lettera e, 53 capoverso 1, 65 capoverso 2 e 66 capoverso 2 lettera e nonché i titoli del capitolo 4 e della sezione 3 del capitolo 4, «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».

Art. 5, rubrica e cpv. 3

Autorizzazioni d'esercizio

³ L'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate degli elenchi a, b ed f è rilasciata da Swissmedic.

Art. 6a Autorizzazione per una singola coltivazione

L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata da Swissmedic.

¹ RS 812.121.1

² RS 812.121

*Titolo prima dell'art. 11***Capitolo 2: Autorizzazioni d'esercizio****Sezione 1: Disposizioni generali***Art. 11* Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi intende fabbricare, procurarsi, mediare, importare, esportare e dispensare sostanze controllate, eccettuati i coadiuvanti chimici, o farne commercio, necessita di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

² Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita di un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.

³ Oltre all'autorizzazione all'esercizio della professione, gli operatori sanitari non necessitano di un'ulteriore autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

⁴ Per l'intermediazione occasionale di medicinali contenenti sostanze controllate le farmacie non necessitano di un'autorizzazione d'esercizio di Swissmedic per l'impiego di sostanze controllate. Se vengono effettuate più di nove intermediazioni per anno civile, è necessaria un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e 1^{bis}

¹ Un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:

^{1bis} Un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:

- a. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1; e
- b. dimostra che sono state adottate misure per:
 1. garantire una protezione sufficiente contro il furto, e
 2. impedire l'uso delle piante o dei funghi per altri scopi.

Art. 13 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il responsabile della coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può possedere anche un diploma universitario o di scuola universitaria professionale nei settori delle scienze agrarie, ambientali o forestali.

*Art. 14**Abrogato*

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La domanda relativa all'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate deve contenere le seguenti informazioni:

Art. 16, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2

Effetto delle autorizzazioni d'esercizio

¹ L'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate autorizza il relativo titolare a dispensare e mediare sostanze controllate destinate:

² L'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate autorizza il relativo titolare:

- a. all'acquisizione di sementi e piante necessari alla coltivazione;
- b. alla dispensazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate al mandante nominato nel contratto di fornitura.

Art. 17 Portata

¹ L'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è intestata al richiedente e al responsabile.

² È valida per le singole sostanze controllate o per gli elenchi di cui all'articolo 3 riportati nell'autorizzazione.

Art. 18 cpv. 1 e 3

¹ Un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è valida al massimo cinque anni.

³ Prima del rilascio o prima del rinnovo di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può essere effettuata un'ispezione.

Art. 19 Comunicazione di modifiche

¹ Il titolare di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate o per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate comunica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni d'autorizzazione.

² Se l'impresa cessa l'attività commerciale o se ne presume la cessazione, il responsabile deve comunicarlo senza indugio a Swissmedic.

Art. 20 Revoca

¹ L'autorità competente revoca l'autorizzazione:

- a. se il titolare dell'autorizzazione o il responsabile contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza a disposizioni della LStup o della legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici (LATER);
- b. su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

² Può revocare l'autorizzazione:

- a. conformemente agli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup; o
- b. qualora le attività autorizzate non siano state esercitate per più di 24 mesi.

Art. 22 Sospensione

¹ In caso di inchieste in corso contro un richiedente a causa di infrazioni alla LStup o alla LATER⁴, Swissmedic o l'autorità competente può sospendere la procedura d'autorizzazione o le autorizzazioni esistenti fino alla decisione conclusiva.

² Se contro un responsabile è in corso un procedimento penale per infrazioni alla LStup o alla LATER, Swissmedic o l'autorità competente può sospendere la procedura d'autorizzazione o le autorizzazioni esistenti.

Titolo dopo l'art. 22

Capitolo 2a: Autorizzazione per una singola coltivazione

Inserire gli art. 22a–22g prima del titolo del capitolo 3

Art. 22a Obbligo d'autorizzazione

Chi intende coltivare piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita per ogni coltivazione di un'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22b Condizione per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata se il richiedente:

- a. dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
- b. prova che, nel caso di una coltivazione per scopi medici, esiste un sistema che consente la tracciabilità delle sostanze dispensate e la garanzia della qualità;
e
- c. presenta un contratto di fornitura scritto con un acquirente titolare di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate.

³ RS 812.21

⁴ RS 812.21

² Il contratto di fornitura scritto deve riportare indicazioni precise sul genere e sul quantitativo della coltivazione nonché prevedere l'obbligo per il mandante di riprendere l'intero raccolto del richiedente.

Art. 22c Domanda

¹ La domanda relativa all'autorizzazione per una singola coltivazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. il nome e il cognome o la denominazione del titolare dell'autorizzazione d'esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate;
- b. il genere della coltivazione;
- c. la varietà da coltivare;
- d. l'ubicazione esatta e le dimensioni dell'area coltivata;
- e. la resa prevista.

² Swissmedic mette a disposizione i moduli di domanda d'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22d Portata

L'autorizzazione per una singola coltivazione è rilasciata per una sola coltivazione e al massimo per un anno.

Art. 22e Obblighi di notifica

¹ Il titolare di un'autorizzazione per una singola coltivazione notifica a Swissmedic, ogni volta entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, i seguenti dati:

- a. l'inizio della coltivazione;
- b. gli eventi che hanno ripercussioni sulla resa prevista;
- c. per quanto concerne il raccolto o il raccolto parziale: la data del raccolto, il quantitativo raccolto e il quantitativo rimanente previsto;
- d. la data della dispensazione all'acquirente, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo nonché il quantitativo dispensato.

² Qualora non sia stata eseguita alcuna coltivazione, il titolare dell'autorizzazione per una singola coltivazione è tenuto a notificarlo a Swissmedic entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dopo la scadenza della validità dell'autorizzazione per una singola coltivazione.

Art. 22f Trasferibilità

L'autorizzazione per una singola coltivazione non è trasferibile.

Art. 22g Sospensione

La sospensione dell'autorizzazione per una singola coltivazione è retta dall'articolo 22.

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, 1^{bis} e 2, frase introduttiva

¹ Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:

- d. un'autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell'articolo 4 LStup e dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza;

^{1bis} L'importazione di sementi e piante per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata, se il richiedente dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la loro coltivazione.

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 29 Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione

L'autorizzazione d'importazione unica è valida al massimo quattro mesi, mentre l'autorizzazione generale d'importazione al massimo sino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 41 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I viaggiatori malati provenienti da Stati vincolati da uno degli Accordi di associazione a Schengen possono importare in Svizzera senza autorizzazione d'importazione i medicinali contenenti sostanze controllate necessari al massimo per 30 giorni di cura, a condizione che dispongano di un'attestazione secondo l'allegato 2. Gli Accordi di associazione a Schengen sono riportati nell'allegato 1.

Art. 44 cpv. 1

¹ I medici, i dentisti e i veterinari che esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi medicinali contenenti sostanze controllate presso una farmacia oppure presso persone e imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate. L'articolo 11 capoverso 4 si applica all'intermediazione occasionale di medicinali contenenti sostanze controllate.

Art. 51 cpv. 1

¹ I farmacisti responsabili di una farmacia o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso persone o imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate e unicamente mediante un'ordinazione scritta.

Art. 57 cpv. 1 lett. a

¹ La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata:

- a. coltivazione di sostanze controllate:
 1. genere della coltivazione,
 2. varietà coltivata,
 3. specie delle sostanze coltivate,
 4. ubicazione esatta e dimensioni dell'area coltivata,
 5. semina,
 6. cura,
 7. data del raccolto,
 8. resa,
 9. perdite,
 10. eliminazione,
 11. genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta,
 12. acquirente;

Art. 58 cpv. 1

¹ La contabilità dev'essere chiusa a fine anno e presentata a Swissmedic entro un mese mediante il sistema di notifica messo a disposizione da quest'ultimo.

Art. 60 cpv. 3

³ Le rispeditizioni di sostanze controllate da parte di operatori sanitari, farmacie, ospedali, istituti scientifici e autorità cantonali e comunali a una persona o a un'impresa conformemente all'articolo 4 LStup devono essere notificate a Swissmedic dal destinatario delle sostanze controllate.

Titolo dopo l'art. 65

Sezione 3: Sistema di informazioni sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

Inserire gli art. 65a–65f prima del titolo del capitolo 7

Art. 65a Pseudonimizzazione

¹ I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS per pseudonimizzare i dati dei pazienti.

² Per ogni numero AVS è generato sempre lo stesso pseudonimo per mezzo di una procedura di codifica a senso unico.

³ Il numero AVS può essere trattato in associazione al numero AVS pseudonimizzato (codice del paziente) soltanto dal medico curante secondo il capoverso 1.

Art. 65b Registrazione dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

¹ L'UFSP gestisce un sistema di informazioni elettronico per la registrazione dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) secondo l'articolo 8b LStup.

² I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa devono registrare i seguenti dati nel sistema di informazioni secondo l'articolo 18f LStup:

- a. dati relativi alla persona trattata:
 1. codice del paziente,
 2. anno di nascita,
 3. sesso,
 4. peso,
 5. Cantone di domicilio;
- b. dati relativi al medico curante:
 1. nome e cognome,
 2. indirizzo,
 3. titolo federale di perfezionamento;
- c. dati relativi al trattamento:
 1. data della prescrizione,
 2. trattamento precedente con medicinali a base di canapa e relativa durata,
 3. indicazione: diagnosi e sintomi,
 4. diagnosi secondarie rilevanti per il trattamento,
 5. medicamento a base di canapa: denominazione del preparato, della forma farmaceutica, del tenore totale di THC e CBD e del dosaggio,
 6. terapia concomitante rilevante per i sintomi: denominazione del preparato e del dosaggio,
 7. effetti,
 8. effetti collaterali del trattamento,
 9. variazioni dei sintomi in conseguenza del trattamento,
 10. fine del trattamento: data e motivo.

³ Devono registrare i dati immediatamente dopo:

- a. la prima prescrizione;
- b. il primo e il secondo anno di trattamento; e
- c. la fine del trattamento, se avviene prima dello scadere del secondo anno.

Art. 65c Responsabilità del sistema

L'UFSP è responsabile del sistema di informazioni.

Art. 65d Diritti di accesso dei medici che trattano persone con medicinali a base di canapa

I medici autorizzati all'accesso possono consultare, modificare e cancellare i dati da loro registrati.

Art. 65e Conservazione dei dati

¹ I dati sono conservati nel sistema di informazioni per al massimo dieci anni dalla loro registrazione.

² L'archiviazione è retta dalla legislazione federale in materia di archiviazione.

Art. 65f Analisi statistiche

¹ Annualmente l'UFSP pubblica analisi e quadri statistici, segnatamente in merito all'indicazione nonché agli effetti e agli effetti collaterali dei trattamenti medici con medicinali a base di canapa.

² Nel sistema di informazioni, le autorità d'esecuzione cantonali e i medici coinvolti nei trattamenti possono avere accesso ad analisi statistiche anonimizzate rilevanti per il loro specifico ambito di compiti.

³ Su richiesta, l'UFSP può mettere a disposizione di istituti di ricerca scientificamente qualificati analisi o dati anonimizzati per scopi di ricerca.

Art. 66 cpv. 3

³ In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi medici esso assume nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all'articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 1961⁵ sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

Art. 72 cpv. 2

² In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi non medici esso assume nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all'articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 1961⁶ sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.

⁵ RS 0.812.121

⁶ RS 0.812.121

Art. 75 cpv. 1

¹ L'autorità cantonale competente trasmette a Swissmedic i dati completi di tutti gli operatori sanitari, ospedali e istituti scientifici autorizzati a procurarsi, depositare, prescrivere, usare o dispensare sostanze controllate. I medici autorizzati a dispensare direttamente medicinali sono designati in modo speciale.

*Titolo dopo l'art. 79***Sezione 4a: Trattamento dei dati**

Inserire gli art. 79a e 79b prima del titolo della sezione 5

Art. 79a Trattamento dei dati

¹ Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali dei richiedenti e dei titolari di autorizzazioni:

- a. dati relativi all'identità;
- b. dati relativi a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale;
- c. dati relativi alle iscrizioni nel registro di commercio;
- d. dati relativi a procedimenti penali;
- e. dati relativi a procedimenti di esecuzione;
- f. dati relativi alla formazione professionale e alla qualifica.

² Ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8 capoversi 5–8 LStup, l'UFSP può inoltre trattare i seguenti dati personali:

- a. dati dei pazienti relativi:
 1. all'identità,
 2. alla cartella clinica rilevanti ai fini della valutazione dell'applicazione medica limitata di stupefacenti vietati;
- b. dati dei medici curanti relativi:
 1. all'identità,
 2. al perfezionamento.

³ L'UFSP e Swissmedic assicurano che abbiano accesso ai dati di cui ai capoversi 1 e 2 solo le persone incaricate di trattare le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup.

Art. 79b Conservazione dei dati di cui all'articolo 79a

¹ I dati di cui all'articolo 79a sono conservati in un sistema di gestione elettronica degli affari per al massimo dieci anni dalla loro registrazione.

² L'archiviazione è retta dalla legislazione federale in materia di archiviazione.

Art. 80 cpv. 1

¹ Gli emolumenti riscossi da Swissmedic sono disciplinati nell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 14 settembre 2018⁷ sui suoi emolumenti.

Art. 88a Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2022

Le autorizzazioni eccezionali dell'UFSP per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti con effetti del tipo della canapa per scopi medici secondo la versione vigente dell'articolo 8 capoverso 5 LStup rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia al massimo per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2022.

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 1
(art. 41 cpv. 1^{bis} e 42 cpv. 2)

² L'allegato 2 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

Allegato 2
(art. 41 cpv. 1^{bis} e 42 cpv. 6)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 812.214.5



Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 30 giugno 2022

Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
ordina:

I

L'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001¹
concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

- a. *Pharmacopoea Europaea*, 11^a edizione² (Ph. Eur. 11), del novembre 2021;
- b. *Pharmacopoea Helvetica*, 11^a edizione³ (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla *Pharmacopoea Helvetica* del giugno 2013, il supplemento 11.2 alla *Pharmacopoea Helvetica* del maggio 2015 e il supplemento 11.3 alla *Pharmacopoea Helvetica* del maggio 2019.

¹ RS **812.214.11**

² La versione originale della *Pharmacopoea Europaea* è edita dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall'ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS **172.041.11**). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

³ La *Pharmacopoea Helvetica* è edita da Swissmedic e può essere consultata all'indirizzo Internet www.phhelv.ch o ottenuta presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall'OEm-Pub.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

30 giugno 2022

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin



Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano

Modifica dell'8 luglio 2022

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

Gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015¹ sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 20 luglio 2022 alle ore 00.00².

8 luglio 2022

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

¹ RS **818.101.126**

² Pubblicazione urgente del 18 luglio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Dichiarazioni di referti clinici

N. 32a e 35a

Osservazione	Criteri di dichiarazione	Termine di dichiarazione, ev. strumento di dichiarazione specifico	Informazioni sull'osservazione soggetta all'obbligo di dichiarazione	Informazioni sulla persona interessata	Dichiarazione anche all'UFSP	Commenti
32a COVID-19	Referto positivo delle analisi di laboratorio*	24 ore**	<ul style="list-style-type: none"> – diagnosi e manifestazione – diagnostica di laboratorio disposta – decorso – esposizione – stato vaccinale, stato immunitario – comportamenti a rischio e fattori di rischio – misure 	<ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; eventualmente luogo di dimora – data di nascita, sesso, nazionalità – attività professionale 	sì	<p>Su richiesta del medico cantonale, occorre inviare un campione per il sequenziamento a un servizio indicato dall'UFSP.</p> <p>* secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione definiti dall'UFSP del 2 maggio 2022.</p> <p>** L'UFSP designa gli strumenti di dichiarazione.</p>
35a Vaiolo delle scimmie	Referto positivo delle analisi di laboratorio	24 ore	<ul style="list-style-type: none"> – diagnosi e manifestazione – diagnostica di laboratorio disposta – esposizione – stato vaccinale – misure 	<ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; eventualmente luogo di dimora – data di nascita, sesso, nazionalità 	sì	

Osservazione	Criteri di dichiarazione	Termine di dichiarazione, ev. strumento di dichiarazione specifico	Informazioni sull'osservazione soggetta all'obbligo di dichiarazione	Informazioni sulla persona interessata	Dichiarazione anche all'UFSP	Commenti
			– appartenenza a un gruppo di persone con elevato rischio d'infezione	– attività professionale		

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1)

Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio

N. 31a e 36a

Osservazione	Criteri di dichiarazione	Termine di dichiarazione	Informazioni sul referto delle analisi di laboratorio	Informazioni sulla persona interessata	Inoltro dei campioni	Commenti
31a SARS-CoV-2	Referto positivo*	24 ore**	<ul style="list-style-type: none"> – risultato con interpretazione: se nota, caratterizzazione della variante del genoma – esame: materiale, metodo 	<ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; eventualmente luogo di dimora – data di nascita, sesso 	<p>Una selezione di campioni va inoltrata al servizio indicato dall'UFSP.</p> <p>Su richiesta del medico cantonale, occorre inviare un campione per il sequenziamento a un servizio indicato dall'UFSP.</p>	<p>* secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione, definiti dall'UFSP del 2 maggio 2022.</p> <p>** L'UFSP designa gli strumenti di dichiarazione.</p>
	Referto negativo*	24 ore**	<ul style="list-style-type: none"> – risultato con esame: materiale, metodo 	<ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; eventualmente luogo di dimora – data di nascita, sesso 		<p>* secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione, definiti dall'UFSP del 2 maggio 2022.</p>

Osservazione	Criteri di dichiarazione	Termine di dichiarazione	Informazioni sul referto delle analisi di laboratorio	Informazioni sulla persona interessata	Inoltro dei campioni	Commenti
						** L'UFSP designa gli strumenti di dichiarazione.
36a Virus del vaiolo delle scimmie (MPXV)	Referto positivo	24 ore	<ul style="list-style-type: none"> – risultato con interpretazione – esame: materiale, metodo 	<ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; eventualmente luogo di dimora – data di nascita, sesso 		



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del 29 marzo 2006 (RU 2006 1689; RS 822.221)

Art. 24 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese

3 agosto 2022

Cancelleria federale



Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali

RS 0.193.212; CS 11 196

Campo d'applicazione il 18 maggio 2022, complemento¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Cina				
Hong Kong	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Mongolia	15 marzo	2019 A	14 maggio	2019
Regno Unito				
Bermuda	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Cayman, Isole	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Falkland, Isole	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Gibilterra	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Montserrat	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Territorio antartico britannico	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970
Turks e Caicos, Isole	12 ottobre	1970	12 ottobre	1970

¹ Completa quelli in RU 1971 1813; 1977 1466; 1982 2260; 1987 796; 1994 1118; 2004 2009; 2006 749; 2009 3145; 2011 3291; 2015 1121; 2016 2617.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

